

(N. 878)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1950 (V. Stampato N.° 959)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 FEBBRAIO 1950

Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei casi di contrabbando di tabacco previsti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito:

1° con la multa da lire 50.000 a lire 120 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;

2° con la multa da lire 40.000 a lire 100 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.

Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.

Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate di un terzo.

La multa è ridotta alla metà quando si tratti di prodotti derivati da tabacco o di succedanei del tabacco.

Art. 2.

Nei casi preveduti dall'articolo 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito con la multa da lire 30 mila a lire 80.000 per ogni chilogrammo di genere oggetto di contrabbando.

Art. 3.

Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, numero 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401.

Art. 4.

Il colpevole è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando richiamati dall'articolo 1, la quantità del tabacco superi i chilogrammi dieci, e quando, nei casi preveduti dall'articolo 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, numero 907, le piante abusivamente trapiantate e coltivate superino rispettivamente il numero di 300 e di 150.

Art. 5.

Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'articolo 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.

Questi sono commisurati:

1° se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;

2° se trattasi di tabacco greggio, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del trinciato comune di terza qualità.

Art. 6.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo

non superi i chilogrammi dieci, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.

La pena della reclusione è da uno a sei anni se la quantità del tabacco è superiore ai chilogrammi dieci.

Art. 7.

È punito con la reclusione fino a tre anni, e con la multa stabilita dai precedenti articoli, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge, commetta un delitto di contrabbando di tabacco per il quale sia prevista la sola multa.

Se il recidivo commetta un delitto di contrabbando di tabacco, per il quale è prevista la sola multa, la pena della reclusione stabilita nel comma precedente è aumentata della metà.

In ogni altro caso si applicano le disposizioni del Codice penale in materia di recidiva.

Art. 8.

Il colpevole del reato previsto dall'articolo 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 25.000.

È punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 5.000 il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, semprechè abbia per oggetto tabacco.

In questi casi è obbligatoria la confisca dei tabacchi sequestrati e delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi tre e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi cinque, il colpevole è punito con l'arresto sino a 12 mesi e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 110, sono decuplicate se il reato riguarda tabacco.

Art. 10.

Nei reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e in altre leggi concernenti generi di monopolio o generi a questi assimilati, per i quali la legge stabilisce solo la pena pecuniaria, il colpevole è ammesso prima della sentenza di prima istanza o del decreto di condanna esecutivo, a corrispondere, a titolo di conciliazione amministrativa, oltre il diritto di monopolio, eventualmente dovuto, una somma che l'Intendente di finanza è tenuto a determinare nei trenta giorni dalla relativa domanda dell'interessato entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta dalle circostanze indicate nell'articolo 133 del Codice penale.

Nel caso di presentazione della domanda prevista nel comma precedente il giudice sospende il procedimento penale per un termine che può essere prorogato una sola volta.

La conciliazione amministrativa prevista nel comma precedente non è ammessa quando il colpevole se ne sia altra volta avvalso ovvero quando il contrabbando abbia per oggetto tabacco in quantità superiore a chilogrammi cinque.

In caso di estinzione del reato per effetto della conciliazione amministrativa prevista nei commi precedenti, la confisca è disposta dall'Intendente di finanza.

Il provvedimento dell'Intendente di finanza con il quale si dispone la confisca può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla notificazione. Sull'impugnazione provvede il Tribunale del luogo ove risiede l'Ufficio dell'Intendente di finanza che ha emesso il provvedimento, con le forme previste dall'articolo 153 del Codice di procedura penale, mediante ordinanza. Tale ordinanza è impugnabile con le forme e nei termini previsti dall'articolo 631 del Codice di procedura penale.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.